



Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Documento di consultazione 451/2023/R/gas

Osservazioni di Energia Libera

Il presente documento contiene le osservazioni di Energia Libera al documento di consultazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (**Autorità**) 451/2023/R/gas, recante *Criteri di regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (6PRT) (DCO)* (7 novembre 2023, prot. n. 128, inviato a protocollo@pec.arera.it).

* * *

Considerazioni generali

Energia Libera coglie l'occasione per porre in evidenza alcuni aspetti critici, in materia di continuità del servizio, che rendono opportuna una riflessione in merito alla attuale gestione della procedura di adesione e attivazione del servizio di fornitura alternativo, predisposta dall'Impresa Maggiore, e degli annessi oneri e responsabilità che essa pone in capo agli Utenti del trasporto (**UdB**). A tal fine, alla risposta al DCO si premette: a) una descrizione delle principali innovazioni della procedura da parte dell'Impresa Maggiore, che hanno determinato sempre maggiori vincoli operativi a carico degli UdB; b) una ricostruzione del quadro normativo vigente; c) alcune soluzioni volte a superare le problematiche, rendendo il processo più efficace per gli attori coinvolti.

a) descrizione delle principali innovazioni della procedura da parte dell'Impresa Maggiore;

Con l'avvio dell'anno termico 2021_2022, Snam Rete Gas (**SRG**) ha rinnovato la procedura di gestione del servizio di fornitura alternativo per mezzo di carro bombolaio. Ciò è avvenuto sulla base del censimento condotto da SRG, a partire dal mese di luglio 2020, tramite il quale è stato richiesto a tutti gli UdB aventi capacità di trasporto impegnata presso stazioni Remi direttamente allacciate alla rete di trasporto, la compilazione del *file Allegato 2 – Set Dati*, oltre alla dichiarazione solita dei poteri di rappresentanza, al fine di indicare l'adesione o meno al servizio da parte dei clienti finali allacciati alle indicate Remi. Le informazioni richieste all'interno del *file* sono distinte in cinque categorie.

1. dati del punto di riconsegna (tra cui ragione sociale, codice punto, idoneità al collegamento dei carri);
2. dati pdr (tra cui coordinate geografiche in gradi decimali, tipologia odorizzante, necessità di permesso per occupazione stradale, tipologia strada di accesso);
3. dati tipologia attacco presso il pdr tra cui (tipo flangia, filtro; numero fori; interasse fori; diametro esterno; lunghezza perni);
4. reperibili h24 (generalità dei reperibili);
5. adesione al Servizio Alternativo (sì/no).

Si noti come le informazioni relative ai punti 1, 4 e 5 siano già in possesso di SRG, all'interno del Portale Capacità, sezione anagrafiche clienti finali, e rappresentano già un vincolo alla sottoscrizione dei conferimenti di capacità di trasporto.



Data la natura estremamente tecnico-strutturale delle ulteriori informazioni richieste, gli UdB, i quali non hanno alcuna competenza né prerogativa circa la conoscenza di tali dati né, nella maggior parte dei casi, un contratto di fornitura con i clienti finali, hanno proceduto a trasmettere il *file Allegato 2 – Set Dati* agli Utenti della Distribuzione (**UdD**) che hanno provveduto a informare i clienti finali con i quali detengono formalmente il rapporto contrattuale.

In seguito a tale primo invio, effettuato nel corso dei mesi di luglio e agosto 2020, è stata riscontrata una mancata di risposta da parte di più della metà dei clienti forniti dalle società di vendita. Tra quelli che hanno dato un riscontro, molti lamentavano l'aver già inoltrato il suddetto *file* a SRG, la quale per conto suo aveva proceduto a richiedere le stesse informazioni; altri ancora restituivano il *file* compilato parzialmente, il quale ai sensi della procedura, viene considerato come una mancata adesione al servizio; ferma restando la possibilità di avvalersi del servizio in un secondo momento, in relazione agli interventi programmati, previa compilazione dei moduli di cui sopra entro i termini richiesti (due mesi per gli interventi programmati all'interno del PMI; fino a tre giorni per gli interventi con preavviso).

Il termine della procedura, in prima applicazione, è stato previsto in data 7 settembre 2020, scadenza entro la quale gli UdB avrebbero dovuto inviare la documentazione richiesta, da effettuarsi a mezzo mail alla casella di posta *commercial_services@snam.it*, contestualmente alla richiesta di conferimento IAT da effettuarsi tramite la sottoscrizione delle capacità impegnate, come da prassi, nel Portale Capacità.

Nel corso dell'anno termico 2020_2021 diverse sono state le informative, inviate agli UdB da parte di SRG, con le quali veniva ripresa l'*indagine conoscitiva* in merito al servizio, ribadita la necessità delle informazioni contenute negli Allegati 2 e 3 da inserire nel portale Jarvis (portale di recente istituzione che, nel mentre, ha assorbito tutte le principali funzionalità commerciali di SRG, tra cui la gestione delle anagrafiche dei clienti finali, le informazioni relative ai piani di manutenzione, le adesioni al servizio alternativo).

L'avvio dell'anno termico 2021_2022 non ha portato alcuna novità - né in termini procedurali né nei passaggi strettamente implementativi del processo di conferimento di capacità di trasporto all'interno del Portale Capacità - con riferimento al servizio in questione, se non la possibilità di visualizzare le informazioni caricate in esito al censimento effettuato nel corso del precedente anno termico, sia nel Portale Capacità che in Jarvis come da *email* inviata in data 10 settembre 2021 da SRG.

Il passaggio all'anno termico 2022_2023 ha portato gli UdB che si accingevano ad effettuare la consueta richiesta di conferimento tramite il processo di Inizio Anno Termico, all'interno del Portale Capacità, di fronte a una novità che ha generato non poche problematiche. Gli operatori, infatti hanno dovuto procedere con la già nota sottoscrizione e aggiornamento delle anagrafiche dei clienti finali e con la aggiuntiva compilazione di tutte le informazioni di cui all'*Allegato 2 - Set Dati*, in una



maschera separata, pena l'impossibilità di sottoscrivere la richiesta di conferimento di inizio anno termico.

Si ricorda come le informazioni, sino al precedente anno termico 2021_2022, venivano inviate a mezzo mail, come sopra riportato, senza interferire all'interno del processo di conferimento eseguito nel Portale Capacità. Il suddetto vincolo che operava come un vero e proprio blocco alla operatività degli utenti è stato poi rimosso in corso d'opera, da parte di SRG, a causa degli sproporzionati impatti che un mancato conferimento di capacità di trasporto per conto di clienti finali già contrattualizzati avrebbe comportato; il primo tra tutti la migrazione massiva di tali contratti fornitura dal libero mercato al Servizio di Default Trasporto e Ultima Istanza.

In riferimento al processo di conferimento di inizio anno termico, 2023_2024, appena concluso, gli UdB hanno riscontrato le medesime problematiche tecniche, vincoli e blocchi al processo di sottoscrizione e rilascio delle capacità di trasporto presso Remi direttamente allacciate alla rete, da eseguire nel Portale Capacità. Contestualmente vi è stata una più forte opposizione da parte di SRG, alla rimozione di tale blocco esercitato dall'*Allegato 2 - Set Dati*. SRG ritiene infatti, ai sensi del cap. 14 del Codice di Rete (**CdR**) e relativa procedura, che i dati tecnici e impiantistici, di cui alle cinque sezioni sopra descritte, siano indispensabili per procedere con la richiesta di conferimento, sia per le Remi i cui clienti che avevano aderito al servizio, avevano già correttamente compilato il questionario a seguito del censimento condotto nei precedenti anni termici e depositato tramite gli UdB in Jarvis, sia per quelle di nuova attivazione.

Gli operatori hanno fatto presente che le informazioni richieste erano già presenti in Jarvis, e per quelle mancanti si sarebbe potuto procedere configurando una non adesione al servizio. SRG ha risposto agli operatori che il Portale Capacità utilizzato per i conferimenti di capacità non dialoga con il portale Jarvis depositario delle informazioni precedentemente inviate dai clienti finali, per mezzo degli UdB, risultando impossibile l'acquisizione e il passaggio delle stesse, da un anno termico al successivo.

Ciò comporta che in occasione del processo di conferimento ad inizio anno termico, e per ogni nuova attivazione, gli Utenti debbano inserire, nuovamente, all'interno del Portale Capacità tutte le informazioni presenti in Jarvis inviate dai clienti, pena l'impossibilità di rilasciare le sottoscrizioni dei conferimenti. Data l'estrema onerosità a carico degli UdB, (trattandosi migliaia di dati da inserire manualmente: 42 campi per centinaia di clienti finali), alcuni operatori hanno avuto come unica possibilità di scongiurare il mancato conferimento, quello di inserire "no" alla richiesta di adesione; negando il servizio a quei clienti che avevano in precedenza aderito compilando correttamente il questionario. Il Portale Capacità, paradossalmente, pur non acquisendo le informazioni corrette e aggiornate presenti in Jarvis, sovrascrive le informazioni inserite dagli operatori in sede di conferimento di inizio anno termico.

b) ricostruzione del quadro normativo vigente;

Si ricorda innanzitutto che SRG ritiene di non poter accogliere una diversa modalità di acquisizione dei dati di cui all'*Allegato 2 - Set Dati* in quanto ciò si risolverebbe in una deroga – non consentita – al cap. 14, par. 3.4, del CdR, che prevede che *Qualora il Cliente Finale, per il tramite dell'Utente, intenda avvalersi per un Anno Termico del servizio alternativo organizzato dal Trasportatore per la fornitura di gas ai Punti di Riconsegna della propria rete, ne dà comunicazione a Snam Rete Gas - prima dell'inizio del medesimo Anno Termico ovvero in occasione della sottoscrizione di un nuovo Contratto di Trasporto - secondo le modalità e i termini indicati nell'apposita procedura pubblicata sul sito Internet del Trasportatore [...]*.

A sua volta, la procedura prevede che in sede di adesione l'Utente/Titolare dell'Impianto è tenuto a fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'effettuazione in sicurezza del Servizio che costituiscono condizione necessaria per l'erogazione del Servizio medesimo; pertanto, in mancanza, l'adesione si intenderà non perfezionata e il Servizio non potrà essere erogato. È chiaro come gli UdB al momento della consultazione non avevano contezza di quali sarebbero state le modalità e i termini indicati nell'apposita procedura pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, specie in termini di vincoli e blocchi operativi, e per tale ragione non hanno ritenuto opportuno contestare il punto, confidando che l'Impresa Maggiore in sede di sottoscrizione dei conferimenti di capacità di trasporto non aggiungesse nessun nuovo vincolo, prospettando la consueta modalità di invio per mail come negli anni termici 2020-2021 e 2021-2022, anni in cui la nuova procedura risultava vigente.

Infine, si evidenzia come l'art. 22, comma 4, dell'Allegato alla delibera 554/2019/R/gas (**RQTG**), preveda che *Nei casi in cui l'impresa di trasporto garantisce la continuità del servizio di trasporto attraverso il servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio e/o veicolo cisterna, il cliente finale o l'impresa distributrice che gestisce il city gate presso cui il servizio è erogato sono tenuti ad assicurare le condizioni fattuali per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni presso i propri impianti, nel rispetto della normativa vigente applicabile e, in particolare, devono: a [...]; b) fornire all'impresa di trasporto tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio stesso.*

Quanto sopra lascia intendere come siano i clienti finali, e le imprese distributrici per i *city gate*, a dover trasmettere alle imprese di trasporto le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio, in luogo del UdB.

Ciò posto, si ritiene come le problematiche descritte derivino tutte dal mancato superamento del vecchio concetto (e ruolo) degli Utenti del Trasporto, divenuti Utenti del Bilanciamento. Nel nuovo contesto gli UdB sono visti ancora come punti nodali fondamentali per l'intero scambio informativo dal trasportatore al cliente finale, qualsiasi sia la natura dello stesso; ne consegue la serie di gravami procedurali appena descritta, nonché ulteriori responsabilità economiche e legali derivanti

dall'operato del cliente finale verso cui l'UdB spesso non ha alcun legame contrattuale in forza del quale richiedere rispondenza a tali obblighi. Si noti inoltre come, i dati richiesti agli UdB hanno un profilo così specificamente tecnico-impiantistico da rendere proprio il Trasportatore e per esso le società a cui vengono appaltate le attività di costruzione, installazione e collaudo delle cabine, i soggetti più competenti nel reperire tali informazioni, insieme al cliente finale. A ciò si aggiunga come gli uffici regionali di SRG, i c.d. proter di zona, hanno già un contatto diretto, negli anni consolidato, con i clienti finali.

c) soluzioni volte a superare le problematiche evidenziate;

Si ritiene che la soluzione ottimale sia strutturare il processo di reperimento di tali informazioni per mezzo di un più stretto dialogo tra gli uffici centrali di SRG, quelli regionali e il cliente finale, esonerando l'UdB e l'UdD da tale adempimento. L'auspicato maggior dialogo tra il Trasportatore e il cliente finale risulta inoltre coerente col nuovo quadro regolatorio che ha avviato il riassetto dell'attività del servizio di misura ai sensi della delibera 512/2021/R/gas, all'interno del quale la stessa SRG ha introdotto un precedente importante di interazione diretta col cliente finale: l'*Accordo di Metering* e la contestuale registrazione di quest'ultimo in una specifica sezione nel portale Jarvis, in cui far confluire tutte le informazioni tecnico impiantistiche necessarie allo svolgimento dell'attività di *meter reading*, la mancata sottoscrizione dei quali impedisce il conferimento di capacità sulla Remi a cui è allacciato. Si ritiene pertanto che, in analogia al rapporto diretto tra SRG e il cliente finale che emerge dal già menzionato accordo, possa essere prevista una procedura *ad hoc* attraverso cui il cliente finale possa trasmettere a SRG tutte le informazioni di cui all'*Allegato 2 - Set Dati* e tutte quelle che possano essere *necessarie allo svolgimento del servizio stesso*. La soluzione proposta snellirebbe la procedura non solo nella parte a carico degli UdB, ma anche l'operato della stessa SRG che non si troverebbe più a dover sollecitare costantemente gli UdB, i quali altro non possono fare che interpellare gli UdD e questi i clienti finali. Si noti, inoltre, come i clienti finali non sempre risultino sensibili circa l'importanza di tali informazioni, specie per i vincoli che comportano, lasciando cadere nel vuoto le richieste delle società di vendita. Diverso sarebbe se tale richiesta venisse presentata dalla società di trasporto a cui viene riconosciuto un ruolo formale nella gestione della rete. Tale soluzione potrebbe vedere SRG come attore di un progetto pilota estendibile alle altre società di trasporto.

In subordine, come soluzione intermedia, al fine di gestire l'urgenza della problematica riscontrata si propone di:

- rimuovere il blocco ai conferimenti di capacità effettuati nel *Portale Capacità*, e per le nuove attivazioni, rappresentato dal *file Allegato 2 - Set Dati*, richiedendo in questa fase la sola compilazione della adesione o meno al servizio già previsto nel *file Anagrafiche Clienti Finali*, che funge già da blocco al processo di conferimento;

- acquisire tutte le informazioni già inviate dai clienti finali e presenti in Jarvis, all'interno del Portale Capacità. In tal caso l'UdB, in sede di conferimento, dovrebbe esclusivamente certificare le anagrafiche con le info già inserite, nonché gli aggiornamenti inviati a SRG dagli UdB;
- richiedere l'invio dell'*Allegato 2 - Set Dati* al momento della fase di attivazione, piuttosto che di adesione del servizio, secondo le tempistiche richieste dalle diverse tipologie di intervento.

In termini procedurali, si tratterebbe di contemplare l'invio del *file* non nella fase di adesione bensì in quella di attivazione del servizio, fase in cui risultano realmente necessarie le informazioni tecniche richieste, fatte salve le riserve circa le loro modalità di acquisizione da parte di SRG, oggetto del DCO.

Risposte alcuni spunti di consultazione

S 3. Osservazioni in relazione alle disposizioni in materia di emissioni.

Si condivide l'introduzione dell'obbligo per le imprese di trasporto di pubblicare, come allegato al proprio Codice, la metodologia di stima delle perdite di gas metano dalla rete ed inoltre si riterrebbe opportuno che l'Autorità procedesse a svolgere le verifiche effettuate con la sola impresa maggiore di trasporto (punto 8.9 del DCO) anche con le altre imprese di trasporto.

Inoltre, si chiede conferma che, a valle dell'approvazione del nuovo regolamento europeo sulle emissioni di metano nel settore energetico, l'Autorità intenda intervenire sulla regolazione del servizio di trasporto relativamente alle emissioni di gas metano, sia introducendo meccanismi che favoriscano la riduzione delle perdite di rete a beneficio di tutto il sistema sia valutando la revisione dei fattori di emissione, anche in considerazione del nuovo assetto della disciplina del servizio di misura sulle reti di trasporto.

S 5. Osservazioni in merito alla conferma delle disposizioni in materia di continuità del servizio, alla proposta di rivedere i termini di preavviso per le interruzioni, e alla proposta di ridurre lo standard sui giorni massimi di interruzione del servizio.

In materia di continuità del servizio, stanti i nuovi e più onerosi adempimenti informativi che ricadono sugli Utenti del Trasporto (*Allegato 2 - Set Dati*), nonché la loro difficoltà di reperimento presso i clienti finali, si chiede di aumentare il termine di preavviso di cui all'art. 16.2 del RQTG per gli interventi con preavviso presso i punti di riconsegna direttamente allacciati alla rete di trasporto, da 3 a 5 giorni lavorativi. A tal proposito, si chiede di chiarire quella che parrebbe una contraddizione tra il termine di preavviso (3 giorni) entro cui SRG deve comunicare gli estremi dell'intervento agli utenti ai sensi dell'art. 16.3 del RQTG e i termini (10 e 20 giorni a seconda dei casi) entro cui gli utenti possono comunicare la non adesione al servizio di fornitura alternativo, di cui all'art. 22.2, lett. c), del RQTG, che prevede che *“il cliente finale direttamente allacciato alla rete di trasporto, tramite*

l'utente del servizio, e le imprese distributrici che gestiscono city gate comunicano all'impresa di trasporto l'eventuale volontà di non avvalersi di tale servizio secondo i seguenti termini: i) entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta per le emergenze di servizio; ii) entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta per le interruzioni del servizio. Appare evidente come la comunicazione di cui all'art. 22.2 con tempistica 10/20 giorni debba avvenire prima dell'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 16.3 il quale, nei casi di "interventi con preavviso", può essere notificato fino a 3 giorni prima della sua esecuzione.

S 6. Osservazioni in merito alla proposta di confermare la regolazione della qualità commerciale del servizio, e di ridurre i livelli degli standard di qualità che hanno registrato performance significativamente migliori rispetto ai livelli previsti.

In materia di qualità commerciale del servizio, Energia Libera apprezza la proposta di rafforzare i livelli degli indicatori di cui agli artt. 28 e 32; tuttavia, ritiene anche opportuno suggerire l'introduzione di un nuovo livello specifico di qualità commerciale con riferimento ad eventuali segnalazioni degli utenti relativamente ai dati messi a disposizione in fase di bilancio di trasporto provvisorio, in analogia a quelli previsti dall'art. 27 e 28 del RQTG.

In particolare, il nuovo livello specifico di qualità commerciale:

- potrebbe essere valutato esclusivamente con riferimento ai dati di prelievo dei clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto, che SRG mette a disposizione di ciascun utente in fase di bilancio provvisorio entro le ore 11.30 del giorno successivo al Giorno-gas cui il bilancio stesso si riferisce;
- dovrebbe garantire una risposta di SRG entro il tempo massimo di 1 giorno lavorativo, perché sia possibile l'eventuale correzione del bilancio provvisorio stesso e quindi l'UdB possa rivedere le proprie nomine nel corso del mese, migliorando così le previsioni di consumo.

Sarebbe opportuno prevedere che il nuovo livello specifico di qualità commerciale fosse associato a:

- uno specifico livello di qualità del servizio per l'attività di *metering* (Tabella 7, Allegato A alla delibera 512/2021/R/gas – **RMTG**), che potrebbe essere:
 1. riferito al numero di giorni in cui il dato di misura messo a disposizione in fase di bilancio provvisorio risulta corretto, allo scopo di valutare il grado di affidabilità del dato fornito;
 2. differenziato, come già per altri livelli di qualità, a seconda del valore della *Qero*;
- un canale ufficiale *ad hoc*, comunque integrato in Jarvis, ai fini dell'invio delle segnalazioni riferite al bilancio provvisorio.

Infine, anche se la tematica afferisce specificatamente alla disciplina contenuta nell'RMTG, si coglie l'occasione per segnalare la necessità di ridurre i tempi di risposta a:



- richieste scritte relative al verbale di misura presentate dall'utente o dall'impresa di distribuzione (Indicatore G Tabella 7 RMTG);
- riemissione del verbale di misura nel caso in cui le menzionate richieste ne comportino la correzione (Indicatore H Tabella 7 RMTG).

Ad oggi, la regolazione prevede, infatti, che l'impresa di trasporto debba rispondere entro 10 giorni dalla richiesta dell'utente e che il verbale possa essere rimesso entro 15 giorni dalla richiesta di correzione stessa. Tali tempistiche, tuttavia, non garantiscono che il verbale di misura corretto sia utilizzato ai fini del calcolo del bilancio di trasporto definitivo con inevitabili ripercussioni sugli utenti che si troverebbero nella condizione di dover anticipare finanziariamente corrispettivi (scostamento, disequilibrio e variabili), che nella migliore delle ipotesi, sarebbero conguagliati solo nella successiva sessione di aggiustamento.

Affinché tale problematica possa essere si propone pertanto che l'Indicatore G sia portato a 5 giorni e che il tempo di riemissione del verbale sia di 1 giorno, misurato non più dalla richiesta di verifica dell'utente, ma dalla risposta fornita dall'impresa di trasporto.